

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2042)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1967 (V. Stampato n. 3255)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**di concerto col Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1967*

---

Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione  
per il personale della Guardia di finanza

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

Art. 1.

*(Indennità di imbarco e di navigazione).*

Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unità del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennità giornaliere di imbarco e di navigazione:

GRADO E QUALIFICA	INDENNITÀ	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO DI CROCIERA		
<i>Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:</i>		
Comandante .....	205	180
Sottordine di coperta .....	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi.....	155	150
<i>Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Comandante .....	205	180
Sottordine di coperta .....	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi .....	155	150
Nostromo .....	140	115
Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi .....	140	100
Elettricisti, Cannonieri, Marinai .....	105	60
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP .....	140	150
Nostromo .....	125	115
Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi .....	120	100
Elettricisti, Cannonieri e Marinai .....	90	60

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRADO E QUALIFICA	INDENNITÀ	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO COSTIERO		
<i>Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:</i>		
Comandante .....	170	135
Primo motorista .....	155	150
<i>Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Comandante .....	170	135
Sottordine di coperta .....	140	115
Primo Motorista .....	155	150
Nostromo .....	140	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi .....	140	100
Elettricisti e Marinai .....	105	60
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Padrone .....	160	135
Sottordine di coperta .....	125	115
Primo Motorista .....	140	150
Nostromo .....	120	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettroradaristi .....	120	100
Elettricisti e Marinai .....	90	60
SERVIZIO LACUALE — LAGUNARE O INTERNO PORTUALE		
<i>Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:</i>		
Padrone .....	140	—
Elettroradaristi, Elettricisti e Marinai .....	100	—
<i>Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Padrone .....	140	—
Sottordine di coperta .....	125	—
Motorista .....	155	—
Elettroradaristi, Elettricisti e Marinai .....	100	—
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Padrone .....	125	—
Motorista .....	140	—
Elettroradaristi, Elettricisti e Marinai .....	85	—

## Art. 2.

Le indennità d'imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità del servizio navale della Guardia di finanza, appartenenti a nuclei navali di manovra e adibite ai servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:

QUALIFICA	GRADO	INDENNITÀ	
		di imbarco	di navigazione
Comandante nucleo navale di manovra .....	capitano	300	350
Comandante nucleo navale di manovra .....	tenente	250	300
Altri incarichi .....	tenente	150	200

## Art. 3.

*(Indennità di imbarco).*

L'indennità di imbarco è corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unità è in armamento; è ridotta alla metà quando l'unità è in posizione di armamento ridotto e cioè dopo il quindicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto.

Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennità di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unità, per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione.

## Art. 4.

*(Indennità di navigazione).*

L'indennità di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unità esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie più foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive.

Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unità debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione, sarà ugualmente corrisposta l'indennità di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta all'indennità di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unità fuori della normale sede.

#### Art. 5.

L'indennità di imbarco non è cumulabile con l'indennità di mare.

Al personale di cui all'articolo 1, l'indennità di mare compete soltanto nei casi di sospensione dell'indennità di imbarco.

#### Art. 6.

*(Disposizioni finali).*

Sono soppressi i soprassoldi di cui agli articoli 45, 46 e 48 del decreto ministeriale 1° settembre 1925, n. 1838.

È abrogato il decreto interministeriale 22 aprile 1948, n. 30640.

#### Art. 7.

All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.